

## Newsletter n.2 - Agosto 2015

### Linee guida del Ministero in materia di PEC, recesso socio e versamento del capitale

In ossequio a quanto disposto dall'art. 8 comma 2 della L. 580 del 1993, il Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della Giustizia ha emanato tre direttive concernenti la tenuta del Registro delle Imprese, al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni relative a tre specifici ambiti:

1. l'istruttoria delle istanze telematiche concernenti la comunicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e la gestione degli indirizzi iscritti nel Registro delle Imprese;
2. l'iscrizione della notizia dell'avvenuto recesso, decesso o esclusione di un socio nelle società di persone;
3. l'iscrizione del versamento del capitale sociale nelle società a responsabilità limitata e nelle società per azioni quando avvenuto in un momento successivo alla costituzione della società.

**Le direttive**, attualmente in fase di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, **comporteranno alcune modifiche sull'attività dell'Ufficio e sulla predisposizione delle istanze telematiche** con le quali verranno comunicati gli adempimenti in oggetto. **Si illustrano di seguito le principali novità.**

#### Direttiva PEC

- L'indirizzo di PEC comunicato dall'istante dovrà essere **attivo** (non è sufficiente aver richiesto l'indirizzo al gestore, ma deve essere funzionante), **univoco** (il medesimo indirizzo non deve essere già iscritto sulla posizione di un'altra società) e **riconducibile** all'impresa sulla posizione della quale viene iscritto (non può quindi essere accettato l'indirizzo del professionista che cura l'invio dell'istanza); ciò significa che l'ufficio del Registro delle Imprese provvederà alla sospensione dell'istanza – e, trascorsi i termini per la regolarizzazione, al rifiuto – in tutti i casi dove verrà rilevato il mancato rispetto di questi criteri;
- periodicamente, il Registro delle Imprese verificherà le **PEC già iscritte**, comunicando la necessaria regolarizzazione o sostituzione alle imprese il cui indirizzo non risulta conforme alle prescrizioni della Direttiva e, nel caso in cui l'impresa non provveda entro 10 giorni, avvierà il procedimento di cancellazione della PEC ai sensi dell'art. 2191 cc davanti al competente Giudice del Registro.



# REGISTRO IMPRESE

La Direttiva, inoltre, conferma la sospensione delle istanze presentate sulla posizione di imprese sprovviste dell'indirizzo di PEC (come già previsto per le società dall'art. 16 comma 6bis DL 185/2008 e per le imprese individuali dall'art. 5 comma 2 del DL 179/2012) e, decorsi i termini previsti dalle rispettive disposizioni, ricollega alla mancata comunicazione della PEC il rifiuto dell'istanza e **l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria** (per le società dell'art. 2630 cc e per le imprese individuale dell'art. 2194 cc) per omessa iscrizione dell'atto o del fatto oggetto del rifiuto stesso.

Secondo le prime stime, l'impatto di questa direttiva sembra essere molto esteso, riguardando circa un terzo delle imprese iscritte al Registro. Si richiama fin d'ora, nelle more della pubblicazione, l'attenzione sulla necessità di regolarizzazione delle PEC, così da evitare alle imprese di incorrere in procedure sanzionatorie molto gravose.

## **Direttiva recesso/decesso/esclusione socio di società di persone**

Con riferimento al **recesso**, la Direttiva conferma gli orientamenti già seguiti dal Registro delle Imprese di Pisa, ovvero:

- comunicazione obbligatoria al Registro Imprese del fatto entro 30 gg. decorrenti dal momento in cui la comunicazione del recesso diviene efficace (decorso tre mesi dall'ultima notifica nel caso dell'art. 2285 comma 1 e 3 cc ed immediata nel caso del recesso ai sensi dell'art. 2285 comma 2 cc);
- applicazione della sanzione di cui all'art. 2630 cc in caso di tardiva o omessa comunicazione;
- annotazione del fatto sulla posizione del socio (che quindi rimane presente in visura con la specifica dell'avvenuto recesso);
- legittimati alla comunicazione sono i (restanti) soci amministratori della società;
- impossibilità per il socio receduto di effettuare l'adempimento telematico al Registro Imprese

Una rilevante novità viene comunque introdotta con riferimento al procedimento di iscrizione d'ufficio dell'avvenuto recesso ai sensi dell'art. 2190 cc; la Direttiva, infatti, dispone che il Registro Imprese possa avviare il procedimento d'ufficio su segnalazione dell'interessato (purché questa sia completa della documentazione comprovante il verificarsi dell'evento e solo decorso invano il termine a disposizione della società per l'adempimento) solamente nel caso in cui il recesso sia avvenuto ai sensi del combinato disposto del comma 1 e 3 dell'art. 2285 cc (c.d. recesso ad nutum).



# REGISTRO IMPRESE

Nel caso in cui il recesso avvenga ai sensi dell'art. 2285 comma 2, si distinguono due casi: se la motivazione alla base del recesso è la giusta causa, il procedimento d'ufficio non può essere attivato ed è necessario intraprendere un giudizio di merito volto al suo accertamento; diversamente, se alla base del recesso vi è un caso previsto dal contratto sociale, il procedimento può essere avviato soltanto quando "(...) l'evento dedotto non implichi valutazioni di merito da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese, dovendo diversamente ritenersi che sia travalicato il perimetro dei controlli rimessi, in sede di iscrizione, all'ufficio medesimo ai sensi dell'art. 11 del DPR 581/1995. ".

Per quanto riguarda il **decesso**, viene confermata la prassi già seguita dall'Ufficio, che si riassume nei seguenti punti:

- comunicazione obbligatoria al Registro Imprese del fatto entro 30 gg. decorrenti dal momento del decesso del socio;
- applicazione della sanzione di cui all'art. 2630 cc in caso di tardiva o omessa comunicazione;
- annotazione del fatto sulla posizione del socio (che quindi rimane presente in visura con la specifica dell'avvenuto decesso);
- legittimati alla comunicazione sono i soci amministratori della società.

Riguardo, da ultimo, al caso di **esclusione**, la Direttiva riprende i già noti passaggi, di seguito specificati:

- comunicazione obbligatoria al Registro Imprese del fatto entro 30 gg. decorrenti dal momento in cui la comunicazione dell'esclusione diviene efficace (decorsi 30 gg. dalla comunicazione al socio escluso ai sensi dell'art. 2287 comma 1 cc);
- applicazione della sanzione di cui all'art. 2630 cc in caso di tardiva o omessa comunicazione;
- annotazione del fatto sulla posizione del socio (che quindi rimane presente in visura con la specifica dell'avvenuta esclusione);
- legittimati alla comunicazione sono i (restanti) soci amministratori della società;
- impossibilità per il socio escluso di effettuare l'adempimento telematico al Registro Imprese.



# REGISTRO IMPRESE

Il carattere innovativo della Direttiva sul caso dell'esclusione è limitato alla elencazione degli atti o fatti che si ritiene debbano essere iscritti nel Registro delle Imprese pur in assenza di una specifica disposizione normativa, di cui di seguito l'elenco:

- provvedimento di sospensione del Tribunale di cui all'art. 2287 comma 2 cc;
- decisione di accoglimento da parte del Tribunale sull'opposizione di cui all'art. 2287 comma 2 cc;
- decisione di rigetto da parte del Tribunale sull'opposizione di cui all'art. 2287 comma 2 cc (se era stata concessa la sospensione).

## **Direttiva versamento capitale non contestuale alla sua costituzione**

La presente Direttiva dirime un punto controverso concernente le modifiche del capitale versato di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata successive alla fase costitutiva.

Nel confermare la necessità di un autonomo adempimento cui sono soggetti gli amministratori, viene specificato che per entrambe la società **il termine perentorio per la comunicazione** è di 30 gg. ai sensi della regola generale di cui all'art. 18 comma 6 della L 340/2000 e che, in caso di tardiva o omessa comunicazione, vi è l'applicazione delle **sanzioni** previste dall'art. 2630 cc.

Inoltre, con riferimento alle società a responsabilità limitata, viene sottolineato che a seguito delle modifiche introdotte al codice civile con l'art. 16 comma 12quater e ss. del DL 185/2008 devono essere oggetto di adempimento anche le variazioni delle singole quote della società; ciò comporta che, contestualmente alla comunicazione del capitale versato, gli amministratori delle SRL devono comunicare anche le variazioni sulle quote, allegando all'istanza l'elenco dei soci aggiornato con gli importi del capitale versato.

